Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — ROMA — Sabato, 10 settembre — Numero 211

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80. » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 598 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge del 13 giugno 1910, n. 306;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, col ministro dei lavori pubblici, e con quelli di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito quaderno d'oneri che sostituisce quello annesso alla convenzione in data 20 agosto 1903 per la concessione alla ditta successori di Sansone Forlì, di Ravenna, dei servizi di navigazione fra Ravenna e Fiume e fra Ravenna e Trieste contemplati nel gruppo 18 dell'allegato *B*, alla legge 5 aprile 1908, n. 111.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — LEONARDI-CATTOLICA — SACCHI — RAINERI — TEDESCO — FACTA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

MINISTERO DELLA MARINA.

Premesso:

Che con contratto in data 20 agosto 1903 la Ditta successori di Sansone Forlì, di Ravenna, si è obbligata di eseguire i servizi di navigazione a vapore fra Ravenna e Fiume e fra Ravenna e Trieste contemplati nel gruppo 18 dell'allegato *B* alla legge del 5 aprile 1908, n. 111, alle condizioni contenute nel capitolato annesso al contratto medesimo e nella legge predetta;

Che l'art. 3 della legge del 13 giugno 1910, n. 303, dà facoltà al Governo di provvedere, d'accordo colla Ditta aggiudicataria dei servizi predetti, ad armonizzare il quaderno d'oneri annesso al contratto 20 agosto 1903 suddetto con le disposizioni contenute nel capitolato *A* di cui all'art. 1 della legge del 13 giugno 1910, n. 306, ferma rimanendo la relativa spesa in lire sessantamila all'anno;

Fra il ministro della marina a nome dello Stato ed i signori rag. Pietro Cagnoni, Casadio Olimpio e Ghezzo Sante, legali rappresentanti della Ditta successori di Sansone Forlì di Ravenna è stato concordato e stipulato quanto segue:

Articolo unico.

Il quaderno d'oneri per l'esercizio delle linee di navigazione fra Ravenna e Fiume e fra Ravenna e Trieste, annesso alla convenzione 20 agosto 1908, approvata con decreto Ministeriale del 16 settembre 1908 registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1909, reg. 157, bilancio delle poste e dei telegrafi, foglio 399 è annullato, ed è sostituito col quaderno d'oneri qui unito.

Fatto a Roma in tre originali, addì 23 giugno 1910.

Pietro Cagnoni.
Sante Ghezzo.
Olimpio Casadio.

Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

CAPITOLATO
pei servizi postali marittimi fra Ravenna e Fiume e fra Ravenna e Trieste.

Esecuzione dei servizi, orari e itinerari.

Art. 1.

I servizi da eseguirsi sono indicati nell'annessa tabella.

Art. 2.

I giorni e le ore di partenza e di arrivo verranno determinati dal ministro della marina, sentiti i concessionari, e potranno essere in egual modo variati mediante il preavviso opportuno.

Le partenze medesime potranno però, per ragioni d'ordine pubblico o di interesse postale, commerciale e politico, essere ritardate od anticipate sull'ordine scritto del ministro della marina o in sua vece dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei suoi rappresentanti, o per causa di forza maggiore, di cui sarà giudice il commissario del Governo nei singoli porti, senza che si possa chiedere alcun compenso dai concessionari o dai terzi.

I ritardi però non dovranno essere tali da reclamare un aumento del materiale prescritto per ciascuna linea.

I piroscafi non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà essere giustificato con processo verbale a tenore di legge e salvo autorizzazione, in casi eccezionali, del Ministero della marina, il quale potrà autorizzare anche l'esecuzione di altri approdi dopo toccati i porti capolinea.

In caso di ritardo nella traversata, i capitani abbrevieranno il tempo di sosta nei diversi punti di approdo, riducendolo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione in orario o col minor ritardo possibile.

Art. 3.

I viaggi designati dovranno essere eseguiti colla velocità normale indicata per le rispettive linee.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione, e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.

Art. 4.

Il ministro della marina potrà, udito il Comitato pei servizi marittimi, attuare provvisoriamente o definitivamente approdi e far eseguire viaggi straordinari. In casi di eccezionali gravità ed urgenza il ministro potrà disporre senz'altro in via provvisoria.

Nel caso di attuazione di approdi la sovvenzione sarà variata in proporzione all'aumento della percorrenza e degli oneri del nuovo approdo.

L'attuazione di approdi non dovrà però costituire un aumento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale.

Nel caso di viaggi straordinari che possano essere eseguiti col materiale assegnato alle rispettive linee, saranno rimborsate ai concessionari le spese vive di esercizio.

Sorveglianza dei servizi.

Art. 5.

La sorveglianza del servizio spetta al ministro della marina che l'esercita per mezzo dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei commissari del Governo. I funzionari dell'Ispettorato hanno diritto di eseguire a bordo dei piroscafi sovvenzionati e presso le singole amministrazioni dei concessionari tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione della legge e del presente capitolato.

Art. 6.

Perchè si possa controllare la regolarità dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati di consegnare al commissario del Governo nei singoli scali ad ogni arrivo a destinazione un estratto del giornale di bordo, indicante le circostanze occorse nell'intero viaggio.

Cauzione.

Art. 7.

All'atto della stipulazione del contratto i concessionari delle linee dovranno prestare una cauzione corrispondente al 30 per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dello Stato, oppure costituendo il pegno sopra uno o più piroscafi dei concessionari, e che dovranno essere a tale uopo assicurati presso una Società italiana di assicurazioni accettata dal Ministero della marina per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

Art. 8.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe definitive inflitte, che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalle sovvenzioni. In questo caso si provvederà, mediante decreto del ministro della marina, a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere immediatamente reintegrata. Non avvenendo ciò, il contratto si intenderà risoluto per colpa del concessionario.

I crediti del Governo verso i concessionari godranno di privilegio sulla cauzione in confronto di ogni altro credito contro il concessionario per parte dei terzi qualunque sia la precedenza degli atti giudiziari.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali.

Art. 9.

I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari od a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 chilogrammi. Per quelli di peso superiore che potessero in avvenire essere istituiti sarà corrisposto ai concessionari un compenso da stabilirsi dal Comitato pei servizi marittimi in misura non superiore al 50 per cento delle tasse riscosse dall'Amministrazione delle poste.

L'obbligo del trasporto gratuito degli effetti vale anche per le linee che i concessionari esercitassero per loro conto, senza sovvenzione dello Stato, verso qualsiasi direzione.

I concessionari avranno pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi al servizio postale telegrafico e telefonico dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi nel limite del 2 per cento della portata lorda di ciascun piroscafo in ciascun viaggio.

Art. 10.

I concessionari dovranno destinare su ogni piroscafo un locale

spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano del piroscafo sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste chiedesse di destinare a bordo pel servizio degli effetti uno o due impiegati ed un servente, i concessionari saranno in obbligo di assegnare ai primi, senza corrispettivo, un camerino con letti, indipendentemente da apposito e sufficiente locale sopra coperta ed in luogo centrale per le operazioni postali durante il tragitto, ed al servente una cuccetta di seconda classe. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese dei concessionari.

Il vitto per gli impiegati sarà calcolato a metà di quello dei viaggiatori.

Art. 11.

Qualora un piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potrà richiedere che sia messa a disposizione, pel servizio degli effetti, una idonea imbarcazione, di cui avrà a prendere il comando uno degli ufficiali di bordo, sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo sbarco degli effetti possa farsi senza pericolo col mezzo su accennato.

Qualora non fosse imbarcato l'impiegato, o questi cadesse ammalato nel tragitto, alle operazioni suddette provvederà il comandante del piroscafo.

Ove poi, per avaria, un piroscafo dovesse approdare in qualche porto o rada non indicati nell'itinerario della linea, per cui si trovasse nella impossibilità di proseguire la corsa, il capitano sarà in obbligo di fare la consegna degli effetti all'ufficio di posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari e col prima piroscafo nazionale od estero, rimanendo le spese a carico dei concessionari.

Art. 12.

I concessionari dovranno far ritirare gli effetti dagli uffizi postali al porto o dagli uffizi sanitari o consolari, dalle capitanerie, dagli uffizi di porto, dalle dogane ovvero, in difetto di essi uffizi, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo d'imbarco, ove non sia possibile diversamente.

Essi dovranno egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli uffizi suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero della Marina, d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi, effettuarsi anche presso le agenzie dei concessionari.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria e senza perdita di tempo.

Per facilitare poi la distribuzione delle corrispondenze nei porti d'approdo e la rispedizione degli effetti dai porti stessi, i concessionari dovranno, a richiesta del Governo, attuare a proprie spese speciali comunicazioni cogli uffizi semaforici, che verranno all'uopo designati.

Art. 13.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti, i concessionari si uniformeranno alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero della marina di concerto con quello delle poste e dei telegrafi, nello scopo di accertare il numero e la natura dei dispacci per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena i piroscafi siano ormeggiati.

I piroscafi dovranno salpare non appena siano stati ricevuti a bordo gli effetti postali.

Art. 14.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffizi di posta, tanto interni che esteri, indicati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, o che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascun piroscafo sarà provveduto a cura dei concessionari, ai quali faranno carico anche le riparazioni, e che dovrà essere consegnata, unitamente agli effetti, agli uffizi postali nei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o dei loro agenti, sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti dei piroscafi su qualunque linea esercitata dai concessionari saranno obbligati ad aprire le suaccennate cassette mobili d'impostazione per estrarne le corrispondenze e formare i dispacci postali, attenendosi a tutte le disposizioni che saranno emanate dal Ministero della marina di accordo con quello delle poste e dei telegrafi.

I detti comandanti saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.

Potrà richiedersi ai concessionari che sieno tenute esposte, nelle agenzie dei concessionari, cassette mobili d'impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti dei piroscafi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi, stampati a cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

I concessionari però potranno trasportare gratuitamente sulle linee da essi esercitate e con esenzione dalle tasse postali, le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'amministrazione delle linee stesse nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia il Ministero delle poste, in caso di sospetto di frode avrà la facoltà di richiedere, per mezzo di funzionari postali, l'apertura della corrispondenza, per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

I concessionari senza il consenso del Governo, non potranno sulle linee sovvenzionate trasportare effetti fra i porti esteri per conto di un altro Stato.

Art. 15.

I concessionari saranno responsabili, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni o avarie degli effetti, e dovranno tener questa rilevata dall'indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Piroscafi.

Art. 16.

I piroscafi che i concessionari dovranno costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati e quelli che man mano dovranno essere sostituiti ai termini dell'art. 18, devono essere costruiti nei cantieri italiani.

I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri, nei due casi seguenti:

1° quando i cantieri nazionali di primo ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri inglesi di prim'ordine, o che siano specializzati per le piccole costruzioni, esclusi il prezzo massimo ed il minimo;

2° quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un anno.

I concessionari avranno però diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta per la costruzione di un quarto del tonnellaggio occorrente pei servizi.

Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sorgessero divergenze, saranno risolute dal ministro della marina.

Art. 17.

Il ministro della marina, in base alle condizioni dell'art. 16, ha

facoltà, udito il Comitato pei servizi marittimi, di concedere all'assuntore una dilazione di non oltre tre anni (a decorrere dal 1° luglio 1910) per l'impiego dei piroscafi aventi le caratteristiche prescritte, autorizzandolo frattanto a prendere a nolo, ove occorra, e ad assegnare temporaneamente ai servizi, piroscafi le cui caratteristiche non si discostino molto da quelle prescritte ed aventi i migliori requisiti possibili, da accertarsi dalla Commissione di visita.

In tal caso la sovvenzione complessiva attribuita alla linea, sarà ridotta proporzionalmente, secondo la formola seguente:

$$S' = S - (a + b)$$

in cui:

S' rappresenta la sovvenzione ridotta;
S rappresenta la sovvenzione normale;
a la ritenuta per deficienza di velocità;
b la ritenuta per deficienza di tonnellaggio.

$$a = S - \left(\frac{S}{2} + \frac{S}{2}\left(\frac{V'}{V}\right)^3\right)$$

$$b = S - \left(0.65\ S + 0.35\ S\ \frac{T'}{T}\right)$$

delle quali:

V' rappresenta la velocità effettiva;
V rappresenta la velocità prescritta;
T' rappresenta il tonnellaggio effettivo;
T rappresenta il tonnellaggio prescritto.

La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio.

Art. 18.

Nel periodo dei tre anni di cui all'articolo precedente i concessionari dovranno adibire ai servizi piroscafi di nuova costruzione; sarà tuttavia loro concesso di adoperare un piroscafo usato, il quale però quando abbia raggiunto l'età di 20 anni dovrà essere sostituito con piroscafo di età inferiore a 20 anni.

È inoltre consentito ai concessionari di surrogare temporaneamente nei casi di ordinarie riparazioni, con piroscafi usati, quelli normalmente adibiti ai servizi.

Art. 19.

I piroscafi da assegnarsi al servizio dovranno essere coperti di bandiera nazionale e di assoluta proprietà del concessionario, salvo il caso di sostituzione di cui all'art. 17, e godranno delle prerogative che sono o che potrebbero essere accordate ai piroscafi postali.

Art. 20.

I piroscafi da assegnarsi al servizio, salvo pel primo triennio il disposto dell'art. 17, debbono essere di tonnellaggio e velocità non inferiore a quelli indicati nella tabella annessa alla convenzione e il loro numero dovrà essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere alla regolare ed esatta esecuzione del servizio e non dovrà essere inferiore a quello indicato nella tabella predetta.

L'assuntore non è esonerato dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti, in alcun caso e nemmeno se egli non possa disporre di parte del materiale prescritto per causa di forza maggiore o di riparazione, eccetto però nel caso previsto dall'art. 24 e dall'art. 35.

Nel caso in cui le esigenze del traffico lo richiedano, i concessionari hanno l'obbligo di destinare alle linee assunte piroscafi di tonnellaggio superiore a quello prescritto.

Art. 21.

La forza delle macchine dei piroscafi dovrà essere tale da corrispondere alla velocità normale richiesta dall'articolo seguente.

Art. 22.

In ogni piroscafo dovrà essere segnata la linea di minima immersione per garantire la stabilità e le condizioni di buona navigazione e la linea della immersione massima (*Free-Board*) secondo le norme del « Board of trade » adottate dai registri nazionali.

I piroscafi ad una immersione media corrispondente alla metà del carico totale (dead weight), dovranno sottostare ad una prova di velocità, con mare calmo o leggermente mosso, della durata di 12 ore, durante le quali dovranno mantenere una velocità superiore del 1½ per cento a quella prescritta.

In ogni piroscafo vi debbono essere battelli ed apparecchi di salvataggio in numero corrispondente allo scopo ed un numero sufficiente di scale, nonchè cinture di sicurezza in numero almeno eguale a quello massimo dell'equipaggio e dei passeggieri.

L'equipaggio dovrà addestrarsi almeno una volta al mese al maneggio delle barche o zattere di salvataggio.

Gli scafi, le macchine, le caldaie e tutti gli oggetti di dotazione dovranno essere tenuti in istato di perfetta conservazione: le caldaie dovranno essere surrogate con caldaie nuove o riparate a nuovo, appena ciò sia riconosciuto necessario dalla Commissione di visita.

Gli scafi, le macchine e le caldaie dei piroscafi da costruire dovranno essere solidamente e diligentemente costruiti, a seconda dei sistemi più moderni e perfezionati con materiali di prima qualità e classificati alla più alta classe del registro nazionale o di altro autorizzato.

Sarà eseguita per parte della Commissione di sorveglianza una prova di stabilità, a norma del regolamento, per determinare le condizioni di sicurezza assoluta della nave anche navigando con doppio fondo e carbonili vuoti.

In massima non sono consentiti passaggi attraverso le paratie stagne regolamentari.

Ogni compartimento dovrà potersi esaurire in modo efficace mediante tubulatura in connessione con le pompe di macchina e con una pompa speciale di esaurimento.

Le pompe di circolazione delle motrici, qualora non siano azionate dalle motrici stesse, avranno adattamenti per poter pompare acqua dal compartimento stesso

I piani dei piroscafi da costruirsi nuovi, o da acquistarsi e quelli delle loro macchine verranno presentati al Ministero della marina per l'approvazione prima di cominciarne la costruzione e rispettivamente prima di conchiudere il contratto di costruzione o di acquisto.

Gli assuntori hanno l'obbligo, a richiesta del ministro della marina, di adottare speciali modificazioni e nuovi adattamenti così nello scafo, come nell'apparato motore che in seguito a nuove invenzioni o applicazioni scientifiche ed industriali, non coperte da brevetti fuori commercio, e che divenissero di uso normale nei servizi concorrenti delle rispettive linee, o che altrimenti sieno riconosciuti indispensabili sempre che siano conciliabili col tipo di nave in esercizio, come pure tutte quelle particolari installazioni assolutamente richieste dal genere di traffico della linea a cui sono adibiti, quali camere frigorifere, apparecchi di radiotelegrafia o radiotelefonia ed altri.

In caso di contestazione giudicherà un Consiglio di arbitri composto di un ufficiale superiore del genio navale, designato dal ministro della marina, di un delegato dei concessionari e di un terzo eletto dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma.

Questo Consiglio stabilirà quale adeguato compenso sia dovuto ai concessionari per le modificazioni richieste.

Art. 23.

I piroscafi dovranno soddisfare a tutte le condizioni prescritte dalle leggi vigenti pel trasporto dei passeggieri in viaggi di breve navigazione.

Art. 24.

Il concessionario non potrà intraprendere l'esercizio delle linee di navigazione da esso assunte, se non avrà provato di essere fornito del numero prescritto di piroscafi occorrenti alla esecuzione dei servizi contemplati nel presente capitolato, i quali dovranno

avere tutte le caratteristiche richieste dal presente capitolato, salvo il disposto dell'art. 17.

Nel caso che un piroscafo si perdesse, il concessionario dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altro piroscafo capace di compiere i viaggi nel tempo prescritto, quantunque non soddisfaccia pienamente alle condizioni stabilite ed avrà l'obbligo di sostituirlo con altro, corrispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà determinato dal ministro della marina.

In questo caso sarà applicata una ritenuta sulla sovvenzione non superiore al 20 0[0. La misura di tale ritenuta sarà determinata caso per caso dal Comitato pei servizi marittimi.

Qualora però la perdita di un piroscafo avvenga nell'ultimo quinquennio, il piroscafo stesso potrà essere sostituito con altro corrispondente sostanzialmente alle caratteristiche di quello perduto.

I piroscafi, nei casi contemplati dai precedenti due comma, dovranno sempre essere accettati dalla Commissione di visita di cui all'art. 25.

Art. 25.

Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, sia nuovo, sia già in navigazione, ma rispondente alle condizioni del presente quaderno d'oneri, nonchè di quello che sarà in seguito costruito, il Ministero della marina nominerà apposita Commissione, la quale nelle visite del materiale si atterrà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero della marina ed alle istruzioni di cui ai seguenti articoli.

La Commissione visita lo scafo internamente ed esternamente esigendo, dove occorra, che esso sia messo a secco in un bacino o sopra uno scalo da designarsi di accordo fra il Governo ed il concessionario. Ispeziona ugualmente la macchina e le caldaie e verifica gli attrezzi e i corredi di dotazione fissa o di ricambio.

Procede inoltre alle prove di velocità in mare, le quali devono essere eseguite sotto la pressione di regime.

Art. 26.

L'ispezione della Commissione di visita può essere eseguita anche per quei piroscafi, che quantunque ammessi al servizio, siano stati assoggettati a riparazioni di qualche importanza.

In questo caso il concessionario, nella domanda che presenterà per la visita, indicherà la natura e lo scopo dei lavori eseguiti.

Art. 27.

Ogni quadriennio dalla data dell'incominciamento del servizio, il ministro della marina dovrà far procedere alla visita del materiale, con facoltà di farvi eseguire tutti i lavori necessari perchè esso si trovi nelle condizioni stabilite, nonchè di eliminare quei piroscafi che fossero riconosciuti non rispondenti al capitolato, i quali dovranno essere surrogati nel termine che verrà notificato dal ministro suddetto, senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio.

Art. 28.

Oltre il disposto dell'articolo precedente il ministro della marina potrà fare eseguire visite straordinarie, allo scopo di accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei passeggieri.

Risultando dalle visite che taluno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sopra accennate, il concessionario dovrà, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Art. 29.

Se la Commissione di visita muovesse eccezioni sull'ammissione o riammissione dei piroscafi, il ministro della marina inviterà il concessionario a fare quelle osservazioni che stimasse opportuno intorno alle deliberazioni della Commissione stessa, dopo di che il ministro predetto delibererà inappellabilmente in merito.

Art. 30.

Le spese per indennità di missione alle Commissioni per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del bilancio del Ministero della marina, eccetto per le visite previste dall'art. 25 le cui spese saranno rimborsate dal concessionario.

Art. 31.

I concessionari indicheranno al ministro della marina le linee sulle quali intendono destinare i singoli piroscafi, questi non potranno essere distolti dalle linee così indicate e sostituiti con altri senza l'autorizzazione del predetto ministro.

A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali il piroscafo potrà essere assegnato.

Equipaggi.

Art. 32.

La composizione degli equipaggi dei piroscafi sovvenzionati è determinata da apposite tabelle stabilite di concerto fra il Ministero della marina ed i concessionari.

Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sarà designato da appositi uffici di collocamento istituiti presso le capitanerie e gli uffici di porto, con uguale rappresentanza tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto a rifiuto.

I concessionari si obbligano di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi che sarà stabilito dal Ministero della marina, tenuto conto delle consuetudini vigenti, delle mutate condizioni della vita di bordo e della specialità delle linee cui il presente capitolato si riferisce.

I concessionari avranno facoltà di assumere personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento, quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto tipo suddetto di arruolamento.

Art. 33.

Sui piroscafi sarà riservato apposito ed idoneo locale per gli ammalati, e specialmente per i mentecatti, affinchè non riescano di molestia o di pericolo agli altri passeggieri; ed altro locale aereato per i prigionieri militari ed i detenuti civili, ove occorra.

Requisizione e noleggio di piroscafi.

Art. 34.

I piroscafi addetti ai servizi sovvenzionati possono per grave necessità pubblica essere requisiti dall'autorità amministrativa con l'osservanza delle disposizioni legislative in materia.

Art. 35.

Il ministro della marina avrà diritto di noleggiare pei servizi straordinari dello Stato i piroscafi dei concessionari completamente armati.

In questo caso sarà corrisposto ai concessionari un compenso risultante dai seguenti elementi per tutta la durata effettiva del noleggio:

1° il 5 per cento per interesse sul valore attuale del piroscafo.

2° il rimborso delle spese vive e cioè:

a) il 12 per cento annuo sul valore iniziale del piroscafo per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

b) consumo del carbone e delle materie grasse, paghe e panatiche dell'equipaggio, spese portuali ed assicurazione.

Il materiale dovrà essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato, salvo il deprezzamento normale.

Trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Art. 36.

I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi, sotto la osservanza delle tariffe e delle condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi, con l'intervento del rappresentante dei concessionari.

Nello scopo di facilitare i detti trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Tariffe.

Art. 37.

a) Passeggieri.

I concessionari non potranno applicare al trasporto dei passeggieri tariffe superiori alle seguenti:

pei passeggieri di classe centesimi 8 per passeggiero-chilometro;

pei passeggieri di ponte centesimi 3 per passeggiero-chilometro.

Nel caso in cui si ritenga opportuno di distinguere i passegseggieri in tre classi, dovrà istituirsi la classe intermedia sulla base di centesimi 6 per passeggiero-chilometro.

Potranno essere istituiti a bordo dei piroscafi posti di lusso con l'aumento fino al 20 per cento sul prezzo fissato pei passeggieri di camera.

Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il 15 per cento del numero totale dei posti di classe.

I ragazzi inferiori a tre anni di età saranno esenti da qualsiasi pagamento escluso il vitto; dai tre ai dieci anni pagheranno metà tariffa escluso il vitto.

Ogni passeggiero avrà diritto di portare con sè 60 chilogrammi di bagaglio anche se è costituito da derrate o prodotti agricoli pel mercato.

Quest'ultima facoltà è strettamente personale pel passeggiero essendo vietato il trasporto come bagaglio delle derrate e dei prodotti agricoli quando assuma carattere di abuso.

Il concessionario non potrà esigere alcun diritto d'imbarco e sbarco nei porti dove il piroscafo, per giudizio datone dal Ministero della marina, può attraccare alla banchina.

Negli altri porti dovrà curare l'imbarco e sbarco dei passeggieri e dei loro bagagli e non potrà percepire compenso superiore a quello che sarà determinato dal Ministero della marina.

b) Merci.

I concessionari non potranno applicare al trasporto delle merci nolo superiore al seguente:

Per qualsiasi percorso delle linee e per quintale centesimi 80.

L'importo minimo di ogni spedizione è di centesimi 80.

Nell'applicazione del nolo le frazioni di quintale sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale o per quintale intero.

Nel nolo non è compreso il diritto d'imbarco e sbarco.

Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco. Lo sbarco delle merci sarà fatto a cura dei concessionari i quali non potranno applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dal Ministero della marina.

Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 o del 100 per cento, a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 od a 150 chilogrammi per metro cubo.

c) Bestiame.

I concessionari non potranno applicare al trasporto del bestiame tariffa superiore alla seguente:

1ª classe L. 6 per capo
2ª » » 4 »
3ª » » 1 — »
4ª » » 0.50 »

Il nolo per l'uso del *box* non è compreso nei prezzi suddetti.

Appartengono alla 1ª classe: cavalli, muli, buoi, tori, vacche e vitelli;

alla 2ª: asini, muletti, puledri piccoli e vitellini;

alla 3ª: montoni, capre, pecore, porci;

alla 4ª: capretti, agnelli e porcellini da latte.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate di accordo fra il Comitato pei servizi marittimi ed i concessionari.

Art. 38.

Le tariffe potranno essere sottoposte a revisione per parte del Comitato pei servizi marittimi, sentiti i concessionari.

Le variazioni delle tariffe dovranno essere rese pubbliche 15 giorni prima che vadano in vigore.

Art. 39.

I concessionari hanno l'obbligo del trasporto dei piccoli colli con le modalità che saranno determinate dal Comitato pei servizi marittimi.

I colli stessi non potranno superare il peso di kg. 60 e la tariffa non potrà superare centesimi 60 per ogni collo.

Il loro volume non dovrà superare un quarto di metro cubo.

Il trasporto dei piccoli colli sarà effettuato dall'agenzia di partenza a quella di destinazione coll'aumento di centesimi 10 per ciascun collo per indennizzo di prestazione per le operazioni doganali ed altre relative al transito.

Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato.

Art. 40.

I concessionari dovranno accordare il viaggio gratuito (escluso il vitto):

1° ai membri del Parlamento in carica ed agli ex-deputati che abbiano almeno sette legislature, e tre viaggi gratuiti all'anno per le loro famiglie;

2° ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dall'ispettorato generale dei servizi marittimi.

I concessionari dovranno inoltre accordare il viaggio gratuito, escluso il vitto, nel limite di quattro posti di 3ª classe per ciascun viaggio, ai nazionali indigenti dimoranti all'estero che rimpatrino per prestare servizio militare o che ritornino alla loro residenza all'estero dopo averlo prestato.

Art. 41.

I concessionari dovranno accordare la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive (escluso il vitto):

1° alle famiglie dei membri del Parlamento;

2° agli impiegati civili e militari e loro famiglie;

3° agli ufficiali e militari di truppa del regio esercito e della regia marina ed alle rispettive famiglie;

4° alle comitive di operai agricoltori e alle loro famiglie;

5° alle persone di servizio dei membri del Parlamento e degli impiegati civili;

6° ed in mancanza di speciali convenzioni coi ministri della guerra e della marina, anche ai militari di ogni grado che viaggiano a spese dello Stato.

I concessionari dovranno inoltre trasportare in 3ª classe, con la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno espiata la pena, non che gli imputati ed accusati che si traducono per conto dello Stato e colla riduzione del 50 per cento gli indigenti che vengono rimpatriati per conto dello Stato.

Il Governo si obbliga, dal canto suo, a parità di condizioni, di affidare a ciascun concessionario i trasporti che possono compiersi sulle linee a lui aggiudicate.

In caso di mobilitazione i concessionari sono obbligati a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare il servizio militare.

Art. 42.

I concessionari dovranno accordare sulle linee interne la riduzione del 75 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, ai cittadini che viaggiano per prender parte alle elezioni politiche.

Art. 43.

I concessionari dovranno trasportare sulle linee internazionali marinai naufraghi o cittadini indigenti, in numero non superiore a 10 (in 3ª classe) per ogni viaggio pel compenso di L. 3 (vitto compreso) per ogni giorno di navigazione e di L. 1 se trattisi di fanciulli da 3 a 12 anni e gratuitamente i bambini di età inferiore ai 3 anni.

Il Ministero degli affari esteri rimborserà le somme dovute per questo titolo ai concessionari. Andranno però a carico del bilancio della marina le spese di rimpatrio degli individui già appartenenti agli equipaggi di navi mercantili naufragate.

Le richieste per tali viaggi saranno fatte dal Ministero degli affari esteri e all'estero dai regi consoli.

Art. 44.

Pel trasporto dei generi di privativa non che di derrate o oggetti comunque destinati al servizio governativo, sarà, a parità di condizioni, data la preferenza alla bandiera italiana, con speciale riguardo ai concessionari, ai prezzi da determinarsi con apposite convenzioni.

In mancanza di convenzioni speciali, sarà fatta una riduzione del 50 per cento sulla tariffa normale.

Art. 45.

In casi di eccezionali gravità ed urgenza riconosciuti dai Ministeri della marina e della guerra, i concessionari saranno obbligati, a loro rischio e pericolo, di trasportare materie inflammabili ed esplosive conciliabilmente con le condizioni dei piroscafi.

Art. 46.

Le facilitazioni concesse per i citati articoli dal 40 al 44 inclusi, saranno date anche su quelle linee non contemplate nel presente quaderno d'oneri di cui i concessionari avessero o venissero ad avere per proprio conto l'esercizio.

Art. 47.

I concessionari dovranno provvedere perchè ad ogni approdo possano essere imbarcate le merci pronte per l'esportazione; a tale scopo dovranno lasciare un proporzionale spazio a bordo dei diversi scali in relazione con la media del movimento commerciale di essi, secondo che sarà stabilito dal Comitato pei servizi marittimi, sentiti i concessionari.

Gli speditori che almeno tre giorni prima della partenza del piroscafo dal porto capolinea abbiano impegnato lo spazio a bordo per il caricamento delle merci in un porto di scalo, in caso di inadempimento da parte del vettore, potranno ricorrere all'azione giudiziaria derivante dal diritto comune.

Non adempiendo all'obbligo di cui nel primo comma del presente articolo, i concessionari saranno tenuti verso gli speditori, la cui merce non venisse imbarcata, a eseguirne il trasporto nel viaggio successivo, senza compenso, sempre però che gli speditori stessi abbiano dato avviso alle locali agenzie nel termine stabilito dal regolamento.

Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata, il concessionario avrà diritto al 50 per cento del nolo.

Art. 48.

In caso di straordinaria carestia o di altra calamità pubblica, che abbia per effetto di variare notabilmente le condizioni economiche normali del Regno o di alcune provincie, il ministro della marina potrà ordinare pei generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro il limite del 50 per cento delle tariffe normali, senza che i concessionari abbiano diritto a verun compenso.

Art. 49.

È riservata facoltà al Governo, sentito il Comitato pei servizi marittimi ed il Consiglio dei ministri, di chiedere una riduzione di tariffe per agevolare l'esportazione dei prodotti nazionali o per sviluppare il commercio di determinate provincie. Siffatta riduzione avrà la durata di un anno e potrà essere prorogata di anno in anno.

Il minor introito che derivasse ai concessionari da questo provvedimento sarà compensato dallo Stato.

Art. 50.

La sorveglianza sulle tariffe è esercitata dall'Ispettorato dei servizi marittimi; le modificazioni di esse saranno devolute al Comitato pei servizi marittimi.

Al Comitato medesimo spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra i concessionari e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati. Le decisioni del Comitato pei servizi marittimi non sono appellabili dinanzi al collegio degli arbitri, di cui all'art. 85, e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Art. 51.

Il Comitato pei servizi marittimi ha l'incarico di rivedere le norme e le condizioni della polizza di carico per accertare che non contengano disposizioni contrarie alle leggi ed alle consuetudini.

Servizio cumulativo.

Art. 52.

Tanto per le merci in genere, quanto per i passeggieri, è fatto obbligo ai concessionari di attuare il servizio cumulativo con le ferrovie e con le altre Società di navigazione sovvenzionate e, possibilmente, con altre Società italiane di navigazione marittima e fluviale mediante unico contratto di trasporto ed istituendo tariffe con prezzi globali determinati sulle basi differenziali proprie a ciascuna amministrazione.

Sarà possibilmente pure attuato servizio cumulativo dai concessionari con Società di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate da piroscafi italiani.

Il Comitato pei servizi marittimi determinerà le norme per l'esecuzione del servizio cumulativo fra Società di navigazione.

I concessionari avranno l'obbligo, quando sia possibile, di costruire nei porti di transito appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci.

Art. 53.

I concessionari hanno l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia ogni due mesi all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

I concessionari alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetteranno al ministro della marina, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda delle linee contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese per ciascuna linea di cui hanno l'esercizio.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non siano trasmessi al ministro della marina i documenti di cui al presente articolo e da esso trovati regolari, ferme però restando le anticipazioni di cui all'art. 74.

Art. 54.

Se i concessionari non adempissero agli obblighi di cui all'art. 53

o se ostacolassero le indagini che l'Ispettorato dei servizi marittimi praticasse ai termini dell'art. 5 e dell'art. 53 del presente capitolato, uditi il Consiglio di Stato ed il Comitato pei servizi marittimi, sarà sospeso il pagamento della sovvenzione.

Penalità.

Art. 55.

Nel caso di ritardo nell'arrivo nei porti capolinea od in quelli altri che fossero designati linea per linea dal Comitato pei servizi marittimi, non derivante da forza maggiore giustificata o da autorizzazione ministeriale, i concessionari incorreranno nella multa di lire venti per ciascun'ora di ritardo.

Nell'applicazione di detta penalità non sarà tenuto conto del primo quarto d'ora. L'ora di arrivo sarà desunta dalla consegna, agli uffici od agli agenti di cui nell'art. 12, del primo effetto postale da sbarcarsi.

Nel caso di omissione di un viaggio senza causa di forza maggiore sarà applicata una multa di L. 200, ritenendosi anche la sovvenzione in proporzione al minor percorso.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Nel caso in cui senza autorizzazione del Ministero della marina e senza causa di forza maggiore fosse eseguito un approdo in località non contemplata dall'itinerario, i concessionari incorreranno nella multa di L. 100.

Il ritardo frapposto dai concessionari a rimpiazzare un piroscafo scadente o disadatto alla navigazione, oltre il termine stabilito dall'art. 24, sarà punito colla multa di L. 30 per ogni giorno di ritardo.

Qualora un piroscafo senza causa di forza maggiore non approdasse ad uno degli scali prescritti, i concessionari incorreranno nella multa di L. 100.

Nel caso d'inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio, dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di servizio, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 10 per il comandante, di L. 5 per ogni ufficiale e di L. 2 per ogni individuo dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Per la irregolare applicazione delle tariffe, non derivante da errore materiale, i concessionari incorreranno in una multa nella misura del quintuplo del nolo percepito.

L'ammontare delle penalità sarà ritenuto mensilmente o semestralmente sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione.

Art. 56.

Le penalità sono applicate dal ministro della marina su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.

Art. 57.

Nel caso di interruzione del servizio il Governo potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare i concessionari ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, si verificasse nuova interruzione, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà senz'altro esser pronunciata dal tribunale competente.

Quando si constati la sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo del Re avrà facoltà di prendere possesso dei piroscafi destinati alla navigazione sovvenzionata e di adempiere agli obblighi tutti stabiliti nelle Convenzioni, a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario.

Casi di guerra.

Art. 58.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza, o fra potenze estere in un punto qualunque dei mari percorsi dalle linee sovvenzionate, il Governo del Re avrà facoltà:

1° di sospendere il servizio;

2° di obbligare i concessionari a continuarlo;

3° di prendere possesso dei piroscafi non iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario o di acquistarli.

Art. 59.

Quando il Governo del Re diffidi i concessionari di sospendere il servizio sopra una o più linee, i concessionari stessi potranno continuarlo a proprio rischio e pericolo e non avranno in alcun caso altro diritto che quello della sovvenzione normale corrispondente alla linea o alle linee così esercitate.

Se il servizio venga sospeso sopra una o più linee, cesserà per tutto il tempo della interruzione la sovvenzione relativa, corrispondendosi ai concessionari, tanto a titolo d'interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento dei piroscafi di quelle linee, del materiale, delle provviste e per coprire i concessionari delle spese restanti a loro carico, un'indennità da fissarsi di comune accordo.

Art. 60.

Nel caso di sospensione di una o più linee, il Governo del Re avrà facoltà di esigere che uno o più o anche tutti i piroscafi assegnati alle linee stesse siano adibiti ad altre, allo scopo di rendere disponibili quei piroscafi dei quali intendesse prendere possesso.

Art. 61.

In luogo di sospendere interamente il servizio sopra una o più linee, il Governo del Re avrà facoltà di modificarne il periodo, gli approdi e gli itinerari. Se per queste modificazioni si venga ad aumentare il percorso normale delle linee stesse, il Ministero della marina pagherà ai concessionari la sovvenzione normale per questa linea o per queste linee, fatta eccezione se l'aumento di percorrenza superi il 10 per cento di quella complessiva della linea o delle linee modificate, nel qual caso corrisponderà per l'eccedenza superiore al 10 per cento un aumento proporzionale al maggior percorso stabilito

Se il percorso invece resti invariato o diminuisca, i concessionari avranno diritto al pagamento della sovvenzione normale, qualora la diminuzione sia inferiore al 10 per cento; se superiore, si farà una ritenuta proporzionale alla diminuzione oltre il 10 per cento.

Nessun'altra indennità competerà in entrambi i casi ai concessionari.

Le modificazioni di cui sopra saranno deliberate dal Governo su proposta del ministro della marina, sentito il Comitato pei servizi marittimi.

Le deliberazioni del Governo non possono costituire materia di controversie giudiziarie, nè per le deliberazioni di esso o per la loro esecuzione può dal Governo incorrersi in alcuna civile responsabilità.

Art. 62.

Il Governo del Re, nel caso che obbligasse i concessionari a continuare il servizio, oltre il pagamento della sovvenzione normale assumerà la garanzia dei piroscafi e di ogni altra cosa relativa al servizio medesimo per qualunque danno derivante da causa di guerra, esclusi quelli avvenuti per fatto del capitano o dei concessionari per inosservanza delle regole di guerra od altro.

Allo scopo di determinare il valore che il Governo deve rimborsare ai concessionari, nei casi in cui le perdite debbano andare a carico di esso, secondo le disposizioni del presente quaderno d'oneri, all'epoca dell'ammissione in servizio di ciascun piroscafo, ne sarà determinato il prezzo secondo le norme stabilite per calcolare il valore dei piroscafi requisiti dalla R. marina.

Art. 63.

Se il Governo del Re prenderà possesso di uno o più piroscafi dei

concessionari, si applicheranno le disposizioni riguardanti la requisizione dei piroscafi, di cui all'art. 31.

Art. 64.

I concessionari dovranno riprendere l'esercizio delle linee nel modo con cui sarà possibile attuarlo, quando a ciò vengano invitati dal Governo.

Contumacie.

Art. 65.

Nei casi di provvedimenti sanitari presi dal Governo nazionale o dai Governi esteri o di ostacoli frapposti per tema di contagio dalle popolazioni dei porti di approdo delle linee sovvenzionate interne ed internazionali il ministro della marina potrà:

1° sospendere l'esercizio di uno o più linee;

2° modificare il percorso delle linee, sostituire o sopprimere approdi, mutare gli orari;

3° far continuare il servizio in tutto od in parte.

In questi casi saranno applicate le disposizioni seguenti.

Art. 66.

In caso di sospensione di una o più linee sovvenzionate, ordinata dal Ministero della marina, sarà corrisposta ai concessionari, tanto a titolo di interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento dei piroscafi assegnati alle linee stesse, del materiale, delle provviste e per coprire i concessionari delle spese restanti a loro carico, un' indennità (non superiore al 50 per cento della sovvenzione normale) che sarà determinata con deliberazione del Comitato pei servizi marittimi.

Ove i concessionari però intendessero di continuare i servizi delle linee per le quali venne disposta la sospensione e il Ministero della marina non vi si opponesse, avranno diritto alla sola sovvenzione normale.

Art. 67.

In caso di riduzione di corse, di modificazioni al percorso, sostituzione o soppressione di approdi, mutazione di orari, ecc., la sovvenzione sarà aumentata o diminuita in rapporto al percorso e sarà determinata da deliberazioni del Comitato pei servizi marittimi.

Art. 68.

In caso di obbligo imposto dal ministro della marina di eseguire tutti i servizi od una parte di essi, quando sia necessario l'aumento del materiale nautico, e sempre previo il parere del Comitato pei servizi marittimi, i viaggi in eccedenza della metà del numero imposto dalle convenzioni potranno essere retribuiti con un supplemento di sovvenzione non maggiore del 50 per cento sulla sovvenzione normale.

Art. 69.

Il giudizio sulla necessità di soppressione, modificazione, continuazione dei viaggi, e distacco dei piroscafi da una linea interna ad un'altra, mutazione di orari, ecc., spetta al Ministero della marina, che lo esercita, sentiti l'autorità sanitaria ed il Comitato pei servizi marittimi.

Art. 70.

Se per contravvenzione alle regole sanitarie un piroscafo fosse sottoposto a misure contumaciali, che ritardassero il compimento del suo viaggio, la sovvenzione per il viaggio stesso potrà, secondo i casi, essere diminuita del 25 per cento.

Art. 71.

Le prescrizioni sanitarie che a bordo dei piroscafi possano essere stabilite dal Governo nazionale o da Governi esteri, non dànno luogo ad indennità veruna.

Art. 72.

Le merci ed i viaggiatori devono essere sbarcati in appositi lazzaretti al luogo di destinazione. Ove non si potessero sbarcare per deficienza di lazzaretti e i concessionari fossero obbligati a convertire in lazzaretti i propri piroscafi, lasciando i viaggiatori a bordo a scontare la contumacia, i concessionari dovranno ricevere per ogni piroscafo un compenso che sarà determinato dal Comitato pei servizi marittimi, sentita l'autorità sanitaria.

Durata della concessione del servizio.

Art. 73.

Il servizio avrà principio il 1° luglio 1910, ed avrà la durata di 15 anni.

S' intenderanno compresi nei viaggi d'obbligo quelli incominciati prima della scadenza del contratto, quantunque il ritorno avvenga posteriormente.

Il contratto s' intenderà continuativo di anno in anno oltre il 30 giugno 1925, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte da darsi sei mesi prima.

Pagamento della sovvenzione.

Art. 74.

La sovvenzione dovuta ai concessionari verrà corrisposta a rate mensili posticipate. Potrà essere accordata, a richiesta del concessionario, un'anticipazione di diciannovo ventesimi sulla sovvenzione mensile.

Disposizioni diverse.

Art. 75.

I concessionari dovranno essere cittadini italiani, come pure dovranno essere cittadini italiani i direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione.

Gli agenti all'estero dovranno essere italiani ed approvati dal Ministero della marina, il quale avrà però facoltà di autorizzare la concessione di qualche agenzia a persona straniera, nei casi in cui lo ritenesse necessario od opportuno.

Nel caso in cui la Ditta o Società concessionaria risulti essere solo apparentemente italiana ed effettivamente connessa ad una Ditta estera o figliazione della medesima, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, potrà dichiarare risoluto il contratto.

Art. 76.

I concessionari avranno una rappresentanza in Roma ove avranno pure il loro domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto.

I concessionari dovranno avere uno speciale ufficio nella sede di armamento.

Art. 77.

I concessionari non potranno distribuire un dividendo ai propri azionisti se oltre la riserva statutaria non hanno stanziata una quota di deperimento non inferiore al 5 per cento all'anno del valore originario del naviglio, dei mobili e dei materiali di esercizio e se non hanno provveduto in misura adeguata alle spese di assicurazione e riparazione del naviglio.

I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente capitolato se non in virtù di una legge.

I concessionari non potranno, inoltre, vendere i piroscafi assegnati ai servizi sovvenzionati ed obbligatorî senza l'autorizzazione del ministro della marina. Questi avrà facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.

Essi non potranno del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l' esercizio di un servizio postale.

È vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta dei concessionari di linee aggiudicate a *trusts*, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.

Contravvenendosi a questi patti, il Governo, sentito il Consiglio

di Stato, è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto a danno dei concessionari, senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 78.

I concessionari, nell'esecuzione dei servizi che loro sono affidati, dovranno uniformarsi in tutto al regolamento che sarà approvato con decreto Reale, su proposta del ministro della marina, sentiti i concessionari ed il Comitato pei servizi marittimi.

Art. 79.

I concessionari dovranno assumere di preferenza gli impiegati, gli ufficiali ed il personale che restasse libero, in seguito a cessazione di servizio da parte dei concessionari attuali, purchè abbiano i necessari requisiti.

Art. 80.

Fermi restando pei concessionari gli obblighi dei versamenti stabiliti dal testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, a favore del personale retribuito con somme inferiori a L. 2100 all'anno, pel resto del personale i concessionari sono obbligati ad assicurare un trattamento d'invalidità e vecchiaia. A tale fine sarà istituita una sezione presso la Cassa nazionale di previdenza od altro Istituto ben accetto al Governo.

I contributi necessari pel servizio di pensione andranno per metà a carico dei concessionari e per metà a carico degli assicurati.

I concessionari sono obbligati di presentare alla approvazione del Ministero della marina, entro sei mesi dall'attuazione del contratto, speciali regolamenti sulla composizione organica e sul trattamento di pensione del personale di stato maggiore di coperta e di macchina e del personale addetto ai servizi amministrativi.

Nel caso di inadempimento di tali disposizioni, provvederà d'ufficio alla compilazione di tali regolamenti il Ministero della marina.

Sorgendo controversie giudicherà un Consiglio di arbitri, composto di un rappresentante dei concessionari, di un rappresentante del personale e di un terzo nominato dal primo presidente della Corte di cassazione.

In caso di inadempimento degli obblighi da parte dei concessionari la loro quota di concorso sarà ritenuta sulla sovvenzione o potrà essere prelevata dalla cauzione e sarà anche in facoltà del ministro della marina di dichiarare il concessionario decaduto dalla concessione per sua colpa.

Art. 81.

Nei lavori di carico e scarico nei porti, a parità di condizioni, i concessionari dovranno preferire le Società di lavoratori legalmente costituite.

Art. 82.

Oltre la risoluzione del contratto, nei casi contemplati dal presente capitolato, i concessionari saranno tenuti all'emenda di tutti i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato.

Art. 83.

Tutte le clausole, riserve e facoltà stipulate a favore dello Stato e contro i concessionari avranno valore verso i concessionari e gli esercenti delle linee aggiudicate e verso tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo da loro.

Art. 84.

L'appello contro la deliberazione e decisione, che è sempre provvisoriamente eseguibile, del Comitato pei servizi marittimi, è prodotto al collegio arbitrale di cui all'articolo seguente.

Art. 85.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un Collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi con decreto Reale tra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma, o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina, da nominarsi con decreto Ministeriale, caso per caso, e del rappresentante del concessionario interessato nella vertenza.

La vertenza non potrà essere sottoposta al Collegio se prima sovra essa non avrà deciso o deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sarà stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.

Art. 83.

Il presente capitolato e le convenzioni stipulate in base ad esso saranno soggetti al diritto fisso di una lira e centesimi venti, decimi compresi, per tassa di registro.

Tabella delle linee.

N. d'ord.	ITINERARI delle linee	Caratteristica	Periodicità	Velocità in miglia	N. dei piroscafi	Tonnellaggio lordo		Totale sovvenzione
						unitario	complessivo	
70	Ravenna-Fiume e ritorno	*P. C.*	Settimanale	10	1	320	320	30,000
71	Ravenna-Trieste e ritorno	*P. C.*	Id.	10	1	320	320	30,000
					2		640	60,000

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 31 agosto 1910, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Quiliano (Genova).*

SIRE!

La proroga di due mesi concessa col Sovrano decreto del 7 luglio ultimo scorso, non è sufficiente per ultimare il riordinamento dell'azienda comunale di Quiliano, onde si rende necessario prorogare di un altro mese il termine per la ricostituzione di quel Consiglio.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti con cui rispettivamente venne sciolto il Consiglio comunale di Quiliano, in provincia di Genova, e fu prorogato di due mesi il termine per la sua ricostituzione;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Quiliano è prorogato di un altro mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Venezia, addì 31 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO
per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.

D'ordine del Ministero della guerra si notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito:

Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 1° ottobre al 30 novembre 1910 in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, di cavalleria, d'artiglieria e genio, nei due gruppi di compagnie da costa distaccate alla Maddalena e nel battaglione specialisti del genio.

Nell'arma dei carabinieri Reali gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni in contrario, anche all'infuori del termine di tempo suindicato.

Sono ammessi durante l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirano a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimato dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi eserciti legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi anche quei giovani che abbiano già concorso alla leva e siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri Consigli di leva o in rassegna purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I giovani riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età.

Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono intieramente a loro carico, salvo per coloro che aspirano all'arruolamento nei carabinieri o come musicanti, i quali per cura dei distretti militari sono muniti dei mezzi di viaggio. Quindi per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

Illimitato è il numero dei volontari che potranno essere ammessi in ogni reggimento di cavalleria e di artiglieria a cavallo. Però il Ministero della guerra si riserva la facoltà di trasferire i nuovi arruolati in reggimenti diversi da quelli prescelti nel caso in cui ciò si rendesse necessario per equiparare la forza dei volontari fra i vari corpi dell'arma di cavalleria.

Giusta l'art. 5 della legge 30 giugno 1910 i giovani che assumeranno l'arruolamento volontario ordinario nei reggimenti di cavalleria e di artiglieria a cavallo godranno per il terzo anno della loro ferma, ove non abbiano conseguito il grado di sottufficiale, di una speciale indennità, la cui misura è stata fissata in L. 500 sino a tutto il 31 dicembre 1911.

Nel 3° e 6° reggimento genio e nel battaglione specialisti del genio gli arruolamenti si effettueranno esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti in base ai titoli di studi e professionali.

Per conseguenza coloro che intendono assumere servizio in detti corpi dovranno presentare le domande documentate non più tardi del 31 ottobre 1910, in modo da permettere ai rispettivi Consigli di amministrazione di operare la scelta nel successivo novembre e di invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

Gli aspiranti all'arruolamento nel 3° reggimento genio devono avere una statura non inferiore a m. 1.60 fatta eccezione per coloro che daranno prova di conoscere bene la trasmissione e il ricevimento dell'apparato telegrafico Morse, pei quali è sufficiente la statura di m. 1.55. Essi inoltre, se concorrenti alla specialità telegrafisti, devono sapere leggere e scrivere correttamente e correntemente sotto dettatura con chiara calligrafia.

Gli aspiranti all'arruolamento nel 6° reggimento genio (ferrovieri) devono avere una statura non inferiore a m. 1.65, fatta eccezione per i macchinisti e fuochisti patentati, nei quali è sufficiente la statura minima di m. 1.60.

Tanto per l'ammissione nel 3° reggimento genio, specialità telegrafisti, quanto per l'ammissione nel 6° reggimento genio (ferrovieri) occorre che gli aspiranti posseggano ottima vista in ambo gli occhi tanto da poter leggere lo stampato con lettere alte millimetri 7 1/2. Per l'arruolamento nei ferrovieri è necessario inoltre distinguere bene i colori e per l'ammissione nella specialità radio-telegrafisti del battaglione specialisti è necessario avere ottimo udito.

Gli aspiranti medesimi, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri Reali potranno inviare la domanda alle legioni dell'arma, oppure ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono, ai quali, in caso di risposta favorevole potranno poi presentarsi per compiere le pratiche occorrenti. Altrettanto dicasi per gli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, i quali possono essere avviati al corpo che li ha richiesti per cura dei distretti militari nella cui circoscrizione risiedono.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del debito 26 marzo 1885, cioè:

n. 008,562 per L. 106.76 al nome di *Brandolini-Rota* Brandolino fu Annibale, domiciliato in Venezia;

n. 008,563 per L. 106.76, parimente intestata;

n. 007,571 per L. 250 al nome di *Brandolin-Rota* Brandolino di Annibale, domiciliato in Venezia;

n. 008,251 per L. 119.11 al nome di *Brandolin Brando* fu Annibale, domiciliato a Venezia;

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Brandolini* Brandolino fu Annibale, domiciliato in Venezia, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 9 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione. **(3ª pubblicazione).**

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, n. 224,057 di L. 825, corrispondente a quella già 5 0[0 n. 989,989, di L. 1100, al nome di Maffioli Giovanni di Antonio, **interdetto sotto** la tutela **della** moglie Isvardi Angela, **Maffioli Climene,** ***Attilia,*** **Florinda,** ***Marina*** e ***Roberto*** di Antonio, le prime due nubili, **la Florinda** moglie **di** Totti Carlo, gli ultimi due minori; dei figli nascituri dal detto **Maffioli** Antonio, e di Maffioli Antonio fu Giovanni Giuseppe e Costa **Marianna** fu Giuseppe, tutti quali eredi indivisi domiciliati in Civiasco - con vincolo d'usufrutto - e n. 161,856, di L. 15 - corrispondente a quella già 5 0[0, n. 812,144, di L. 20 - al nome di Maffioli Giovanni, Florinda, Climene, *Attilia*, *Marina*, *Roberto* di Antonio, minori e nascituri dal detto Maffioli Antonio, domiciliati in Civiasco, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Maffioli Giovanni di Antonio, interdetto sotto la tutela della moglie Isvardi Angela, Maffioli Climene, *Rosalia-Costanza-Caterina-Ercolina* (chiamata Attilia), Florinda, *Emma-Marina-Pia* e *Alessandro-Roberto-Edoardo* di Antonio, ecc. (come sopra) quanto alla prima, e a Maffioli Giovanni, Florinda, Climene, *Rosalia-Costanza-Caterina-Ercolina* (chiamata Attilia), *Emma-Marina-Pia*, *Alessandro-Roberto-Edoardo*, ecc. (come sopra), quanto alla seconda, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 10 settembre, in L. 100.61.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

9 settembre **1910.**

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 $^3/_4$ % *netto*	104,17 21	102,29 21	103,44 65
3 $^1/_2$ % *netto*	103,77 25	102,02 25	103,03 73
3 % *lordo*	72,23 —	71,03 —	71,16 73

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale

CONCORSO alla cattedra di professore straordinario di diritto internazionale pubblico e privato nel R. Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali in Roma.

È aperto il concorso alla cattedra di professore straordinario di diritto internazionale pubblico e privato con lo stipendio annuo lordo di L. 3000, nel R. Istituto superiore di studi commerciali coloniali ed attuariali in Roma.

Il concorso è per titoli; tuttavia sarà in facoltà della Commissione giudicatrice di chiamare ad un esperimento i candidati riconosciuti preferibili per i titoli esibiti.

Nel formulare il suo giudizio, la Commissione terrà speciale conto dell'indirizzo e degli scopi dell'Istituto e non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 1.20 insieme coi documenti, dovranno essere spedite al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell' insegnamento agrario, industriale e commerciale) in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, in modo che pervengano non più tardi del 30 novembre 1910.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo il termine sopra indicato, anche se presentati in tempo agli uffici di spedizione.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatorî;

1° atto di nascita autenticato ai termini di legge;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione autenticato dal sindaco;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco e autenticato dal prefetto;

4° certificato di immunità penale;

5° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa. Tali notizie, redatte in carta libera ed in forma sintetica, dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di Amministrazioni governative e gli insegnanti di scuole regie o pareggiate dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio e dell'istruzione pubblica, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 ma dovranno sostituirli con un certificato del capo diretto dell'Amministrazione comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatorî i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli e pubblicazioni che valgano a dimostrare l'attitudine al posto cui aspirano.

Tutti i documenti e le pubblicazioni dovranno essere numerati in corrispondenza di apposito elenco, in carta libera, che il concorrente dovrà presentare in duplice copia.

Sarà tenuto conto delle sole pubblicazioni a stampa, che dovranno essere presentate in cinque copie, prima della scadenza del concorso.

La Commissione giudicatrice terrà conto dei lavori fatti in collaborazione, solamente in quanto possa accertare la parte dovuta al concorrente.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli presentati dai concorrenti.

I titoli stessi saranno restituiti in piego raccomandato a spese del Ministero.

Delle pubblicazioni che potranno venire restituite anche in piego a parte, il Ministero non assume responsabilità in caso di eventuale deterioramento o dispersione.

Roma, 1° settembre 1910.

Il ministro
RAINERI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduti il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di p. s. 31 agosto 1907, n. 690, nonchè il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, ed il relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756;

Veduti gli articoli 10 e seguenti del regolamento speciale di carriera 20 agosto 1909, n. 666, per gli ufficiali ed impiegati di p. s.;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per n. 60 posti di alunno nella carriera d'ordine di p. s. conferibili, a norma dell'art. 19 di detto regolamento speciale, per un terzo alle guardie di città che abbiano prestato tre anni di lodevole servizio alla data del presente decreto e per due terzi agli altri aspiranti.

Art. 2.

Le prove d'esame verseranno sulle seguenti materie:

1° nozioni sullo statuto fondamentale del Regno — Prerogative della Corona — Parlamento — Diritti civili e politici dei cittadini;

2° nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno;

3° nozioni sulla storia d'Italia del secolo XIX;

4° nozioni elementari di geografia dell'Italia;

5° legge sulla pubblica sicurezza e relativo regolamento.

Le due prove scritte verseranno sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 del programma, le prove orali su tutto il programma stesso.

Art. 3.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, scadrà col 15 novembre p. v.

Art. 4.

Gli esami avranno luogo nel mese di dicembre, nei giorni e nelle sedi d'esame che saranno indicati con apposito avviso.

Il direttore capo della 5ª divisione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 9 agosto 1910.

Pel ministro
CALISSANO.

3

Avviso di concorso per l'Ammissione di 60 alunni nella carriera d'ordine nella Amministrazione della pubblica sicurezza.

In esecuzione del decreto Ministeriale 9 agosto 1910, è aperto un concorso per l'ammissione di 60 alunni nella carriera d'ordine dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, giusta le norme stabilite dal testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, nonchè dal regolamento generale relativo 24 novembre 1908, n. 756, e dal regolamento speciale di carriera per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza 20 agosto 1909, n. 666.

I vincitori del concorso, decorsi almeno sei mesi dalla loro nomina ad alunno, conseguiranno la nomina ad applicato di 3ª classe man mano che si faranno vacanti i posti relativi, avvertendo che, in conformità di quanto è disposto dall'art. 19 del citato regolamento speciale, i primi 20 di detti posti debbono riservarsi alle guardie di città dichiarate vincitrici del concorso, le quali, in virtù del disposto del capoverso del successivo art. 21, sono anche dispensate dall'obbligo dell'alunnato.

Le domande d'ammissione dei concorrenti estranei all'Amministrazione, dovranno essere presentate non più tardi del 15 novembre p. v., alla prefettura della Provincia nella quale risiedono e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di 30 al 9 agosto, data del decreto che bandisce il concorso e del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato come sopra;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, debitamente legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto e di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

4° certificato di penalità di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

5° certificato medico rilasciato da un medico militare, all'uopo richiesto dal prefetto, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti fisici;

6° certificato da cui risulti che venne soddisfatto all'obbligo della leva militare o che venne chiesta la inscrizione nelle liste di leva, qualora la classe a cui l'aspirante appartiene, non sia stata ancora chiamata;

7° diploma originale di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Le domande d'ammissione delle guardie di città, saranno del pari presentate al prefetto della Provincia da cui dipendono, non più tardi del 15 novembre e dovranno avere a corredo l'atto di nascita dell'aspirante.

Ogni concorrente, comprese le guardie, dovrà nella domanda dichiarare di accettare qualsiasi residenza in caso di nomina e di uniformarsi alle norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ora in vigore sulle pensioni, che potrà cessare di aver effetto per gli impiegati che, d'ora innanzi, saranno assunti in servizio.

Tanto la domanda, quanto i documenti allegati, dovranno essere conformi alle disposizioni delle leggi sul bollo.

Saranno ammesse al concorso, per i venti posti loro riservati, le guardie di città che abbiano compiuto tre anni di lodevole servizio nel corpo, purchè non figurino a loro carico punizioni di sorta, abbiano ottima condotta e risultino infine dotati di coltura, attitudine e capacità sufficienti al posto cui aspirano.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro domande per mezzo delle rispettive prefetture. Delle domande che non perverranno al Ministero per mezzo delle prefetture, non sarà tenuto alcun conto.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel programma riportato in fine del presente avviso.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di dicembre p. v., nei giorni e nelle sedi di esame che saranno indicati con successivo avviso.

Le spese di viaggio, che all'uopo dovranno sostenersi dagli estranei all'Amministrazione, saranno a loro carico esclusivo e non si terrà pertanto conto delle domande che fossero presentate per ottenere compensi a tale scopo.

L'alunnato è gratuito, ma potrà essere accordata una indennità mensile non maggiore di L. 75 agli alunni che fossero destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla propria o da quella della loro famiglia.

Roma, 9 agosto 1910.

Per il ministro
ROSSI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Dell'incidente occorso all'ambasciatore d'Italia presso la Porta non ci siamo occupati in questa parte del giornale, non volendo dare soverchia importanza a meno civili dimostrazioni di pochi fanatici.

Ora è noto che la Porta ha presentato nelle forme diplomatiche le sue scuse all'Ambasciata ed al Governo d'Italia e che ha deferito alla Corte marziale gli arrestati sotto l'imputazione di oltraggio all'ambasciatore italiano.

Tutto questo rileva in linea di fatto il *Temps* di Parigi e come premessa a queste considerazioni:

Il regime costituzionale, il quale doveva rappresentare per la Turchia la panacea di tutti i mali, non ebbe virtù di far tacere il fanatismo mussulmano. L'Associazione « Unione e Progresso », malgrado gli ottimi intenti cui s'ispirano i suoi componenti, ha risvegliato violente passioni che sembravano addormentate.

Il *Temps* ricorda di poi le Capitolazioni, le quali compendiano le disposizioni concertate tra le nazioni per la garanzia degli stranieri in Turchia, e continua rilevando i gravi pericoli che potrebbero sorgere se venisse consentita alla Turchia l'abolizione delle Capitolazioni, come vorrebbero i giovani turchi per portarsi al livello dell'altre grandi nazioni europee. Tolte le Capitolazioni, conclude il *Temps*, gli stranieri resterebbero in completa balìa del fanatismo di un popolo non ancora maturo per la libertà.

***

Venizelos si è mostrato non meno assennato politico che ardente patriotta. Ogni sua personale ambizione ha posposto al vero interesse del suo paese. Il breve telegramma che segue forma il suo più grande elogio:

La Canea, 8. — Venizelos si è dimesso dalle sue funzioni di presidente del Governo e di membro dell'assemblea di Creta.

Le dimissioni sono state comunicate ai consoli delle potenze.

***

Le quistioni politiche e religiose e gli scioperi violenti, per la repressione dei quali Canalejas dovette ricorrere alla forza, hanno costituito una situazione politica alquanto difficile per il Governo spagnuolo. Ma, poichè l'opera del Canalejas è giudicata favorevolmente anche dai suoi avversari politici del Parlamento, si può dire che tutti i partiti, all'infuori degli estremi, sono interessati a mantenerlo al potere.

Ora, per consiglio dei più influenti parlamentari, è stata prorogata l'apertura della Camera, come informa il seguente telegramma da Madrid, 9:

La riapertura della Camera, che doveva verificarsi nei primi giorni di ottobre, non avrà luogo che il 15 ottobre in seguito alle pratiche fatte da alcune personalità politiche.

Questo aggiornamento tenderebbe ad evitare gli incidenti che si potrebbero verificare alla Camera il 13 ottobre, giorno anniversario della morte di Ferrer.

***

Per viepiù complicare la situazione politica abissina non ci mancava che la discordia fra i Ras scioani congiunta agli eterni temporeggiamenti propri di quella razza.

Il conflitto fra Ras Oliè e Ras Micael subisce una sospensiva dovuta ai tentativi di Ras Tesamma che, sperando ancora di riuscire a scongiurare lo scontro, persuase Ras Micael ad attendere e ad ascoltare per telefono le proteste di Ras Oliè che continua a dichiararsi non un ribelle, ma un assalito, costretto a difendersi, pronto a sottostare alla volontà dello Scioa.

Così telegrafano da Dessiè, ove ancora accampa Ras Micael.

A questa si aggiungano le altre notizie seguenti, e si avrà uno specchio della situazione politica abissina, che ben difficilmente troverà una soluzione.

Per provare la sincerità delle intenzioni di ras Oliè, ras Tesamma lo invitò anzitutto a concorrere alle spese di mantenimento dei diecimila scioani che occupano Borumieda e quindi a venire al mancato convegno sul territorio di ras Micael. Ras Oliè mandò a Lull Seghed duemila talleri pei soldati scioani, assicurando che verrà al convegno, fissato nuovamente pel 14 settembre.

Ras Micael disapprova apertamente la longanimità di ras Tesamma e ancor più quella troppo palese di Lull Seghed che sembra divenuto lo scopritore premuroso e ostinato delle buone intenzioni di Oliè. In realtà Lull Seghed, fedele alle mire della reggenza, temporeggia per continuare la propaganda intesa a staccare dal fratello dell'Imperatrice Taitù il maggior numero di seguaci, promettendo loro il perdono e assicurando che rimarranno agli attuali comandi. Affermasi che Amedè, figlio di ras Oliè, cedette alle lusinghe della reggenza, disertando dalle file paterne.

Viceversa ras Micael trova che la tattica del Governo di Addis Abeba non riesce a danneggiare ras Oliè ed accusa Lull Seghed di averlo consigliato a non venire al primo convegno.

— Attenderò sino a mercoledì venturo - dichiarò ras Micael nel Consiglio dei suoi generali, ieri - benchè sia convinto che ras Oliè si prenderà ancora giuoco di noi, non venendo al convegno neppure questa volta; e, dopo, se la reggenza non ci ordinerà di marciare innanzi, lo feremo egualmente.

L'esercito di ras Micael da imponente divenne in questi giorni formidabile rispetto alle forze nemiche.

Il ras dei Wollo Galla riuscì a riunire in questi ultimi giorni tutti i suoi contingenti che approssimativamente sommano a cinquantamila fucili e a non meno di ventimila cavalieri. Un ardente spirito guerriero anima questa massa che non vuole essere stata riunita invano.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

I giornalisti francesi in Italia. — La giornata di ieri trascorse a Firenze genialissima per i colleghi ospiti nostri.

In cinque automobili si recarono a Fiesole dove vennero accolti da entusiastiche ovazioni e al suono della marsigliese e della marcia reale.

I giornalisti parteciparono ad un ricevimento durante il quale il commissario regio di Fiesole pronunciò un applaudito discorso.

Rispose, pure applaudito, il sig. Honoré, della *Illustration française*.

La comitiva si recò poi a visitare l'antico teatro Romano e le Terme.

Dopo di che fece ritorno a Firenze, per recarsi ad un ricevimento a palazzo Vecchio.

Gli ospiti visitarono con crescente ammirazione le meravigliose sale.

Erano presenti molte autorità e notabilità cittadine tra cui il prefetto conte Cioia, il commissario prefettizio Ferrara, il presidente della Corte d'appello, Rossi, il procuratore generale Fieschi, il generale Nava e l'on. Pescetti.

Durante il ricevimento il commissario prefettizio salutò gli ospiti, dicendosi felice che i giornalisti francesi abbiano onorato Firenze di una loro visita.

A lui rispose il sig. Gervais, del giornale l'*Action*.

Gli ospiti si sono trattenuti circa un'ora a palazzo Vecchio, fra la più schietta cordialità.

Dopo colazione gli ospiti visitarono i colli e alle 17.30 partirono per Vallombrosa ove pernottarono.

⁂ Stamane la comitiva, accompagnata dal cav. Valle rappresentante il prefetto, da parecchie notabilità e dai giornalisti fiorentini, è salita con la funicolare al Saltino (Vallombrosa) ove le è stato offerto un banchetto all'Hôtel Saltino.

Hanno parlato l'ingegnere Rognetta, Honoré dell'*Illustration*, il comm. Ghelli direttore della *Nazione*.

L'ingegnere Papini ha letto molti telegrammi di saluto, fra cui uno dell'on. ex-ministro Orlando.

Congresso artistico internazionale - Roma 1911. — L'Associazione artistica internazionale in Roma, d'accordo col Comitato esecutivo per le feste commemorative del 1911, si è fatta iniziatrice di un Congresso artistico internazionale, da tenersi in Roma, in occasione della grande Esposizione d'arte.

Il Congresso assumerà eccezionale importanza per il numero straordinario di artisti, che si confida converranno da ogni parte del mondo nella capitale d'Italia e che i colleghi di Roma hanno in animo di accogliere con affetto di ospiti e di amici, e con l'auspicio che dall'incontro fra artisti e studiosi d'arte di ogni paese nasca perenne armonia di sentimenti e salda concordia di idee a favore delle comuni aspirazioni e dei comuni interessi.

Ad assicurare la partecipazione di tutte le nazioni al Congresso si sta costituendo, sotto l'alta presidenza del ministro della pubblica istruzione, un Comitato internazionale di patrocinio, del quale faranno parte le più autorevoli personalità dell'arte e degli studi storico-artistici.

Per informazioni rivolgersi al prof. Pietro D'Achiardi, segretario generale del Congresso, via Margutta n. 54, Roma.

Il colera nelle Puglie. — Il comunicato dell'*Agenzia Stefani* in data di ieri reca:

Dalla mezzanotte del 7 alla mezzanotte dell'8 pervennero le seguenti denuncie:

In provincia di Bari:

A Barletta cinque casi nuovi e due decessi, dei quali uno dei giorni precedenti — A Trani un caso nuovo e due decessi di cui uno dei giorni precedenti — A Molfetta nessun caso nuovo e due decessi dei casi precedenti — ad Andria nessun caso nuovo e un decesso dei giorni precedenti — A Ruvo, a Spinazzola, Canosa, Corato, Bisceglie e Bitonto nessun caso e nessun decesso.

In provincia di Foggia:

A Trinitapoli cinque casi nuovi e due decessi di cui uno dei giorni precedenti — A San Ferdinando quattro casi nuovi ed un decesso — A Cerignola tre casi nuovi ed un decesso — A Margherita ed Ortanova nessun caso e nessun decesso.

R. Istituto di scienze sociali "Cesare Alfieri" in Firenze. — La Direzione del benemerito Istituto fiorentino ha pubblicato il programma di ammissione ai corsi e il resoconto dei risultati degli studi.

Come è noto il R. Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri », fondato nel 1874 e costituito in ente morale autonomo per R. decreto del 24 maggio 1888, ha per fine di preparare i giovani, con una conveniente cultura scientifica, alla vita pubblica ed agli uffici dello Stato, ai quali sia titolo d'ammissione il suo diploma finale.

Il R. Istituto conferisce al termine degli studi il diploma di dottore in scienze sociali.

Questo diploma apre l'adito ai concorsi per le carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri (Legazioni, Consolati ed Uffici interni).

Il diploma stesso è considerato come titolo equipollente alla laurea in giurisprudenza nei concorsi agli impieghi superiori di prima categoria presso il Ministero dell'interno e le prefetture, in virtù del R. decreto 2 febbraio 1902, n. 26, e presso il Ministero delle finanze, le Intendenze di finanza, il Ministero di agricoltura, industria e commercio e il ministero della marina.

All'Istituto sono inoltre istituiti corsi annuali di perfezionamento pei giovani i quali, ottenuto il diploma dell'Istituto od una laurea universitaria, vogliano acquistare più speciali cognizioni sopra le discipline dei vari gruppi enumerati nell'ordine degli studi, addestrandosi, con esercitazioni, all'esame critico dei più noti scrittori, alla trattazione e discussione di questioni giuridiche, economiche e sociali, ed infine alla composizione di memorie originali.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della 3ª decade di agosto reca:

Le nostre campagne difettano di umidità, tranne quelle della Lombardia e del Veneto.

Il granturco dà prodotto buono nell'Italia settentrionale e centrale; vario da luogo a luogo nelle regioni meridionali. Si conferma un raccolto soddisfacente di barbabietole, di canape e di fieno agostano.

La maturazione dell'uva nell'alta Italia è un poco in ritardo rispetto alla stagione; l'olivo è promettente nelle terre del Centro; ambedue queste culture sono sofferenti per mancanza di pioggie al sud e nelle isole.

Gli ortaggi sono in generale copiosi; scarse, al contrario, si mostrano le frutta.

In gran parte d'Italia la pioggia sarebbe favorevole ai lavori del terreno per le prossime semine.

Beneficenza. — All'ospedale di Udine, dalla signora Emilia Muner vedova De Giudici, venne lasciata per testamento una tenuta valutata oltre mezzo milione di lire. La benefica signora lasciò inoltre L. 50,000 per una scuola tecnica a Tolmezzo, L. 25,000 all'ospedale di Tolmezzo, L. 20,000 a quella Congregazione di carità, L. 10,000 all'asilo infantile, L. 12,000 alla vicaria di Casanova.

Una cospicua somma - residuo della ingente sostanza - venne lasciata alla fabbriceria di Tolmezzo pel compimento di quel Duomo.

Fenomeni tellurici. — Un telegramma da Gallina dà notizia che, stamane, alle 3.40 vi è stata a Gallina una forte scossa di terremoto, che ha svegliato, allarmandola, la popolazione.

A Messina, alle 3.50 è stata pure avvertita una lunga e forte scossa di terremoto, che ha prodotto qualche panico nella popolazione, la quale si è riversata nelle vie.

Non sono segnalate disgrazie, nè danni, neppure dai paesi della Provincia.

Marina militare. — La R. nave *Etruria* è partita l'8 corrente da Talchuano per Valparaiso.

Marina mercantile. — Il *Cordova*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Montevideo per Buenos Aires. — L'*Indiana*, della stessa Società, ha proseguito da Rio Janeiro per Genova. — Il *Mendoza*, pure del Lloyd italiano, è partito da New York per Genova.

ESTERO.

Scoperte archeologiche. — L'Associazione archeologica ha ultimati in questi giorni i suoi lavori estivi di scavo dell'anfiteatro romano esistente nei pressi della città di Borchester.

È il terzo anno che i lavori procedono in tale località ed ormai la platea venne scavata e sbarazzata di tutti i detriti che la coprivano.

Si sono pure messe in luce alcune parti delle gradinate rilevando parecchie curiose caratteristiche della costruzione.

Scavando si rinvennero parecchi vasi di Samo, tre monete romane di bronzo, un ferro di lancia, un coltello d'acciaio, parecchi grossi chiodi di ferro e una bella chiave del quindicesimo secolo, di finissimo lavoro.

Vennero poi scoperte molte ossa di animali e alcune umane, fra le quali un cranio che presenta tutte le caratteristiche riscontrate in quelli appartenenti a razze preistoriche.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

C STANTINOPOLI, 9. — Il *Tanin* riproduce la notizia di un giornale bulgaro, secondo la quale, durante le manovre turche nel prossimo autunno presso il confine bulgaro avrebbe luogo un incontro fra il Sultano e lo Czar di Bulgaria.

BUKAREST, 9. — Un caso sospetto di colera si è verificato a bordo del vapore *Ulmia.* Si tratta di un uomo che era stato imbarcato di nascosto. Durante il tragitto l'ammalato è morto.

Dall'esame batteriologico risulta di trattarsi di un caso di colera asiatico.

COSTANTINOPOLI, 9. — Nel vilayet di Erzerum sono stati notificati quattro nuovi casi di colera, di cui due con esito letale.

SHEBOYGEN, 9. — Una chiatta appartenente alla compagnia ferroviaria che fa il servizio del lago di Michingam, è affondata mentre faceva la traversata del lago ad una trentina di miglia dalla costa.

Sono annegati 33 uomini dell'equipaggio, altri sono stati salvati.

BRUNN, 9. — La pioggia è quasi completamente cessata. A Kunovitz e nelle località più danneggiate le acque si sono ritirate, completamente. Nel distretto di Göding il livello della Morava si è abbassato. A Troppau e nei distretti di Frendenthal e di Görgerndorf le inondazioni hanno arrecato gravi danni. Sono andati completamenti perduti i raccolti dei cereali e delle patate.

DINARD, 9. - L'aviatore Garros, montando una *demoiselle* Santos Dumont, ha compiuto, nonostante una forte brezza, la traversata della baia di Saint Malot ed ha preso terra sulla spiaggia di Dinard.

COSTANTINOPOLI, 9. — Il Governo ha inviato al Patriarcato ecumenico una nota nella quale gli comunica, minacciando l'applicazione delle disposizioni del Codice penale, la proibizione di tenere la riunione nazionale convocata per il 14 settembre.

La proibizione è motivata dal fatto che tale riunione non è prevista dalle leggi dell'Impero, come neppure dai privilegi goduti dal Patriarcato. D'altronde essa sarebbe di natura tale da poter causare perturbamento dell'ordine pubblico.

FREIBURG SULL'ELBA, 9. — Un caso di colera asiatico è stato constatato in un marinaio proveniente da Amburgo, che si trovava a bordo di una nave carboniera.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

9 settembre 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	756.64.
Umidità relativa a mezzodì	47.
Vento a mezzodì	NW.
Stato del cielo a mezzodì	3|4 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 26.1. minimo 13.5.
Pioggia	—

9 settembre 1910.

In Europa: pressione massima di 773 sul mar Bianco, minima di 757 sulla Sardegna.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi ovunque disceso, fino a 4 mm. sulla Sardegna; temperatura generalmente diminuita al sud e Sicilia, aumentata altrove; pioggiarelle sparse in Liguria, Piemonte, Sardegna e basso e medio versante Adriatico; qualche temporale nelle Puglie e Sardegna.

Barometro: 762 al nord; 757 in Sardegna.

Probabilità: venti deboli settentrionali sull'alta e media Italia, meridionali altrove; cielo vario con piogge sparse, specialmente al sud.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 9 settembre 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	coperto	calmo	23 8	18 0
Genova	coperto	calmo	24 2	18 7
Spezia	coperto	calmo	26 8	14 2
Cuneo	coperto	—	18 3	12 6
Torino	coperto	—	20 8	13 6
Alessandria	coperto	—	23 3	14 7
Novara	1/2 coperto	—	20 3	13 8
Domodossola	coperto	—	17 2	11 7
Pavia	coperto	—	21 4	12 8
Milano	3/4 coperto	—	26 4	16 2
Como	—	—	—	—
Sandrio	coperto	—	18 1	11 2
Bergamo	3/4 coperto	—	21 3	14 5
Brescia	coperto	—	23 7	13 8
Cremona	1/4 coperto	—	25 2	16 0
Mantova	1/2 coperto	—	23 4	15 0
Verona	3/4 coperto	—	24 0	14 4
Belluno	sereno	—	17 9	9 6
Udine	1/4 coperto	—	22 0	13 7
Treviso	coperto	—	25 0	14 0
Venezia	coperto	calmo	22 0	15 5
Padova	1/2 coperto	—	22 9	12 8
Rovigo	sereno	—	23 0	17 0
Piacenza	3/4 coperto	—	22 9	14 8
Parma	coperto	—	25 0	14 3
Reggio Emilia	coperto	—	21 1	13 4
Modena	coperto	—	23 6	13 4
Ferrara	coperto	—	23 5	13 1
Bologna	coperto	—	23 1	15 3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	22 8	11 6
Pesaro	3/4 coperto	legg. mosso	21 9	10 2
Ancona	1/2 coperto	calmo	23 0	15 0
Urbino	sereno	.	19 0	12 4
Macerata	1/2 coperto	—	20 9	14 7
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/4 coperto	—	21 5	11 5
Camerino	1/2 coperto	—	17 8	11 0
Lucca	coperto	—	24 4	13 9
Pisa	3/4 coperto	—	26 7	12 0
Livorno	coperto	calmo	25 0	15 4
Firenze	sereno	—	25 4	13 3
Arezzo	—	.	—	—
Siena	3/4 coperto	—	23 0	15 8
Grosseto	coperto	—	26 0	13 1
Roma	3/4 coperto	—	26 1	13 7
Teramo	sereno	—	21 4	11 0
Chieti	sereno	—	20 6	14 0
Aquila	sereno	—	21 4	8 7
Agnone	sereno	—	19 1	9 9
Foggia	sereno	.	26 9	13 5
Bari	1/4 coperto	calmo	22 8	1[illegible] 3
Lecce	sereno	...	—	—
Caserta	—	—	27 3	15 3
Napoli	sereno	calmo	23 9	16 3
Benevento	sereno	—	23 8	11 7
Avellino	1/2 coperto	—	21 9	7 5
Caggiano	sereno	—	24 0	12 8
Potenza	sereno	—	21 0	10 4
Cosenza	sereno	—	21 0	10 4
Tiriolo	sereno	—	20 5	11 3
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	25 5	17 8
Palermo	sereno	calmo	27 6	15 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	22 4	17 8
Caltanissetta	sereno	—	24 3	10 0
Messina	1/4 coperto	calmo	28 0	18 5
Catania	coperto	calmo	25 0	17 9
Siracusa	1/2 coperto	calmo	26 5	20 0
Cagliari	piovoso	calmo	28 0	12 0
Sassari	3/4 coperto	—	24 5	15 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*